



# AMMINISTRAZIONE COMUNALE GIOIA TAURO

N. 98 Reg. Del. SESSIONE ORDINARIA SEDUTA DI 25 ^ CONVOCAZIONE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali".-

L'anno duemilatre, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 17,40, in Gioia Tauro e nell'aula consiliare "Antonino Scopelliti", a seguito di convocazione nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale Albanese Paolo Antonio

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
1. DAL TORRIONE Giorgio	NO	12. FILIPPONE M. Marcella	NO
2. ALBANESE Paolo Antonio	SI	13. RANIERI Salvatore	SI
3. FONDACARO Filoreto	SI	14. GIOVINAZZO Francesco	NO
4. CENTO Antonio Michele	SI	15. TOMASELLO Antonio	NO
5. GUERRISI Angelo	SI	16. STRANGI Rosa	NO
6. LA ROSA Salvatore	NO	17. ANGILLETTA Ippolito	SI
7. MEROLA Salvatore	NO	18. MAIOLO Fabrizio	NO
8. SCORDO Agostino	SI	19. FILANDRO Michele	SI
9. LONGOBUCCO Antonio	SI	20. ALESSIO Aldo	SI
10. ALTOMONTE Antonio	NO	21. PEDA' Antonino	NO
11. ALTOMONTE Cosimo N.	SI		

Consiglieri assegnati N° 20 + 1

Consiglieri in carica N° 20 + 1

Consiglieri presenti N° 11

Consiglieri assenti N° 10

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cesare PELAIA

Il Presidente rileva che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento posto all'Ordine del Giorno, dopo aver nominato i due scrutatori nelle persone dei Sigg.: Longobucco Antonio e Maiolo Fabrizio.-

Prima della trattazione dell'argomento in oggetto, interviene **il Consigliere Longobucco in nome del proprio Gruppo U.D.C. (Unione Democratici Cristiani)** e chiede la rateizzazione delle Cartelle esattoriali inviate dall'E.T.R. In proposito chiede una relazione alla Dott. Vissicchio circa l'inserimento di un comma 5 all'Art. 19. Poi consegna alla Presidenza il testo che si allega come "Allegato n. 1" alla presente deliberazione.

Su invito del Presidente interviene **la Dott/ssa Vissicchio** per svolgere una relazione tecnica sull'argomento in esame, cominciando dalla proposta presentata dal Gruppo U.D.C. La Dirigente fa presente la validità della modifica, fornendone anche le necessarie motivazioni. Poi, nel corso della sua esposizione, illustra i motivi per i quali l'argomento all'ordine del giorno è sottoposto all'esame del Consiglio, soffermandosi sugli aspetti meritevoli di una maggiore trattazione e, in rapida carrellata illustra le modifiche da apportare al Regolamento senza entrare nel merito della norma, poiché precisa che si tratta di norma dello Stato riportata nel Regolamento e la stessa non consente alcuna discrezionalità da parte dell'Ente.

Alle ore 17,50 fa il suo ingresso in aula il Consigliere Maiolo.  
Presenti n° 12 Consiglieri.

Alle ore 17,55 fa il suo ingresso in aula il Consigliere Giovinazzo.  
Presenti n° 13 Consiglieri.

Si avvalgono della facoltà d'intervenire i seguenti Consiglieri Comunali:

**ALTOMONTE Cosimo Nunzio, Capogruppo ed unico Consigliere D. S. (Democratici di Sinistra)**, ricorda che il Regolamento in esame era stato già esaminato dalla competente Commissione Consiliare Permanente prima dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2003. Rammenta che l'Art. 13 demanda ai comuni la possibilità di condonare "*il pregresso*". Fa presente che ciò è stato anche oggetto di discussione in seno alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari e dalla quale è emerso che la materia sia ulteriormente dibattuta in seguito.

Ritiene che nel regolamento in esame sia discusso e sia inserito il condono sul "*pregresso*". Evidenziando che molti altri comuni, anche della Piana, hanno applicato il condono fino a dicembre 2002. I motivi per attuare il condono sono dovuti a ragioni di equità e di giustizia, specie nei riguardi dei cittadini meno abbienti. Osserva che "*la Legge è stata fatta dal Governo per tutti i cittadini, non per cittadini di serie A o di serie B*" e che solo i Comuni in stato di dissesto economico e finanziario non possono applicare il condono.

**CENTO, Capogruppo Consiliare di F. I. (Forza Italia)**, evidenzia che sul regolamento non ha niente da eccepire, anche perché si tratta di un adeguamento alla normativa nazionale. Concorda con il Consigliere Altomonte per l'applicazione del Condono economico fiscale e tributario a Gioia Tauro, introdotto dalla Legge Finanziaria, stante anche la difficoltà a recuperare "*il pregresso*" degli anni scorsi. Poi rivolge richiesta di chiarimento alla Dirigente Dott/ssa Vissicchio circa la scadenza del condono. Ritiene che non esiste alcuna illegittimità costituzionale, dopo la recente legge costituzionale sul federalismo. Dichiaro di essere favorevole al regolamento e invita l'Amministrazione a aderire al Condono.

Interviene **la Dott/ssa Vissicchio** e chiarisce, al Consigliere Cento ed agli altri Consiglieri, che l'Art. 13 della Legge Finanziaria non esprime alcuna data di scadenza per l'attuazione del Condono. Osserva che la mancata adesione di altri comuni non deve essere intesa come una motivazione anticostituzionale.

**ALESSIO, Capogruppo Consiliare de L'Ulivo**, afferma: "Giusto fare le conclusioni politiche all'Amministrazione, visto che non fa le introduzioni. E' il segno dei tempi che oramai, come dire, le relazioni politiche si sostituiscono da quelle tecniche. Nel passato qualche intervento tecnico serviva a completare, ad integrare le relazioni politiche. Comunque ...sono i tempi che cambiano, come dire, adeguiamoci a questi nuovi tempi".

Sull'argomento in trattazione chiede di sapere se le due osservazioni espresse in Commissione sull'Art. 17 vengono accettate o no che poi illustra brevemente. Precisando che un'osservazione riguardava la possibilità di riduzione fino al 10% rispetto a quanto previsto dalla lettera a), mentre l'altra osservazione riguardava la conversione delle lire in euro.

Precisa: "Non condivido nessuna forma di condono come principio, perché l'ipotesi del condono, qualora fosse accettata da qualche amministrazione o da questa Amministrazione, consumerà una sola cosa: una grande ingiustizia fiscale ai danni, che si consumerà ai danni di cittadini contribuenti onesti; perché il condono serve solamente, come dire, a sanare il cittadino non cittadino. Perché tra virgolette Il cittadino, e quindi il diritto di cittadinanza, in primis, si conquista nel rispettare, come dire, le leggi, nel pagare tutti i tributi dello Stato, no. Altrimenti qualcuno mi dovrebbe spiegare lo Stato come si sorregge. Si sorregge con i tributi di tutti. Poi potremo avere diverse visioni sul pagamento dei tributi: chi dice dobbiamo pagare tutti per pagare meno, chi invece, magari, potrà seguire la strada che alcuni devono pagare i fessi tra parentesi ed altri no. Ma questo è un altro discorso. Quindi io sono dell'idea che anche su questa cosa, come dire, non può passare nessuna ipotesi di condono in questa Città, perché non faremmo un buon lavoro per la Città rispetto all'entrate, che non sono, come dire grandi entrate tali che ci possono consentire di fare chissà che cosa, e l'abbiamo visto nel Bilancio di previsione del 2002, rispetto alle spese correnti, che non ci sono grandi manovre per intervenire soprattutto nel sociale. E, quindi, c'è bisogno di garantirsi le entrate tributarie, senza nessuna forma di condono".

**Il Vice Sindaco D'AGOSTINO**, replica al Consigliere Alessio chiarendo gli orientamenti dell'Amministrazione in materia di Condono, evidenziando che da due anni l'Amministrazione per scelte dei predecessori in tema di spesa si trova in difficoltà di liquidità finanziaria. Poi invita la Dott/ssa Vissicchio ad intervenire sul piano tecnico in proposito.

**La Dirigente Dott/ssa Vissicchio** interviene per specificare alcuni aspetti tecnici sul condono, precisando che il problema non è solo politico ma è principalmente tecnico.

**ALTOMONTE Cosimo Nunzio, Capogruppo ed unico Consigliere D. S. (Democratici di Sinistra)**, per esprimere alcune proprie considerazioni politiche evidenziando tra l'altro che in materia di condono si riferiva "al progresso" cioè fino al 31 dicembre 2002. Esprime le proprie valutazioni circa le indicazioni tecniche della Dott/ssa Vissicchio, precisando che, a suo giudizio, la questione è politica. Richiama l'Amministrazione Comunale a procedere ad una presa di posizione politica, perché trattasi di decisioni di carattere politico e non tecnico.

**Il Presidente del Consiglio**, richiama il Consigliere Altomonte Cosimo Nunzio, evidenziando che la replica va fatta al Consiglio e non alla Dott/ssa Vissicchio.

**ALESSIO, Capogruppo Consiliare de L'Ulivo**, dichiara d'intervenire per una replica politica all'intervento del Vice Sindaco D'Agostino ed afferma che se per caso quest'ultimo "si riferiva, in particolare, alla precedente Amministrazione ebbene la risposta politica arriva subito Noi siamo l'Amministrazione che abbiamo realizzato e aggiornato tutti i ruoli tributari. E grazie anche a quel lavoro che c'è costato anche in termini politici, perché siamo andati a misurare tutte le case dei cittadini gioiesi e siti nell'intero territorio di Gioia Tauro per poter avere un allargamento della

*base imponibile, affinché l'istituzione potesse reggersi sui tributi di tutti, e non solo sui tributi dei fesssi che pagano sempre. E, quindi noi abbiamo allargato quella base imponibile e abbiamo lasciato solidità, solidità all'ente Comune.*

*Se poi questa Amministrazione non è in grado di esigere, tutti i tributi comunali è un altro problema: è un problema politico, è un problema di capacità amministrativa. Certo, prendo atto delle cose che ha detto il Vice Sindaco quando dice che non ci sono soldi liquidi. E lo credo. Io ho visto una delibera di Giunta Municipale del 7 di gennaio con la quale si andava alla Carime a prelevare quattro miliardi e mezzo di liquidità. Allora la mia domanda è semplice. Che tasso d'interesse andiamo a pagare su quattro miliardi e mezzo di anticipo di cassa fatta da questa Amministrazione? Quanto costerà a tutti i contribuenti questa operazione, questa grande operazione politica, no? E, allora parliamo di queste cose".*

*Precisa: "Noi non siamo mai andati a chiedere prestiti a nessuno. Abbiamo amministrato quei pochi soldi che avevamo in bilancio, abbiamo saputo allargare la base imponibile".*

*Fa presente "che sarebbe interessante conoscere dal punto di vista comparativo quanto si riusciva ad incassare, ad esigere dai tributi negli anni dell'Amministrazione Alessio e quanto concretamente e realisticamente si riesce ad incassare oggi"... "per poter portare avanti una lotta alla elusione fiscale e alla evasione fiscale".*

**FILANDRO, Capogruppo ed unico Consigliere di Insieme per Gioia**, interviene per chiarire l'operato della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente sulla riduzione in percentuale nella misura fino al 10 %, senza stabilire l'entità della percentuale.

A questo punto segue uno scambio di vedute tra i Consiglieri Altomonte, Alessio, Filandro Fondacaro e Giovinazzo sulla misura della percentuale.

**Il Presidente Albanese** mette ai voti dei Consiglieri presenti e votanti la proposta emersa nella 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio così come risulta dal Verbale n° 9 del 10 dicembre 2002 della stessa Commissione e che si allega come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale "Allegato n. 2". Pertanto all'Art. 17, comma due, lettera a) – ultimo rigo - le parole "*una riduzione del 10%*" sono sostituite dalle parole <<*una riduzione fino al 10%*>>.

La proposta della Commissione viene approvata con n° 11 (undici) voti favorevoli, n° 1 (uno) contrario (Fondacaro), n. 1 (uno) astenuto (Altomonte), espressi tutti per alzata di mano dai n° 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti.

**Il Presidente Albanese** mette ai voti dei Consiglieri presenti e votanti la proposta di deliberazione all'esame del Consiglio comprensiva della modifica anzidetta che viene approvata con n° 12 (dodici) voti favorevoli, nessuno contrario e n. 1 (uno) astenuto (Altomonte), espressi tutti per alzata di mano dai n° 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi dei signori sopra indicati;

PREMESSO che con Deliberazione C. C. n. 40 del 31 marzo 1999 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie;

CONSIDERATO che con l'introduzione della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) si è reso necessario approvare il nuovo testo del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, comprensivo delle modifiche ed integrazioni, soprattutto per l'istituto dell'Interpello;

VISTO il Verbale n° 9 del 10 dicembre 2002 della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente – “Finanze e Bilancio” e che si allega come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale “Allegato n. 2”.

RAVVISATO di apportare la seguente modifica al testo del predetto Regolamento: all'Art. 17, comma due, lettera a) – ultimo rigo - le parole *“una riduzione del 10%”* sono sostituite dalle parole *<<una riduzione fino al 10%>>*.

VISTO il D. Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente per oggetto: *“Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali”*;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO IL vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto l'esito delle predette votazioni

## D E L I B E R A

Per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa:

1. Di convertire le lire in euro indicate nel regolamento in oggetto.
2. Di approvare la seguente modifica al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali allegato alla presente deliberazione: all'Art. 17, comma due, lettera a) – ultimo rigo - le parole *“una riduzione del 10%”* sono sostituite dalle parole *<<una riduzione fino al 10%>>*.
3. Di approvare di conseguenza il nuovo testo del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, così come proposto per l'odierna seduta e per come riportato nell'Allegato n. 3, con le modifiche di cui ai precedenti commi uno e due, che si compone complessivamente da n. 26 (ventisei) articoli ed è unito alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale quale “Allegato n. 3”.

Si avvale della facoltà d'intervenire il Consigliere Giovinazzo, Capogruppo Consiliare di Alleanza Libera il quale propone l'immediata esecutività della deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Consigliere Giovinazzo;

In assenza d'interventi e con n° 12 (dodici) voti favorevoli, n. 1 (uno) contrario (Altomonte) e nessuno astenuto, espressi tutti per alzata di mano dai n° 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti.

## D E L I B E R A

l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

<p style="text-align: center;"><b>PARERE TECNICO</b></p> <p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'Art. 49 T.U.E.L., 18/08/2000 n° 267</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten signature]</i> II DIRIGENTE</p>	<p style="text-align: center;"><b>PARERE REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA</b></p> <p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 153, comma 5°, T.U.E.L., 18/08/2000 n° 267</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten signature]</i> II DIRIGENTE</p>
---	---

Atto (1) soggetto/non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, si trasmette all'Albo Pretorio per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi. (1) cancellare a parte che non interessa

Li, 02 APR. 2003

IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

Ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, della su estesa **DELIBERAZIONE** viene iniziata la pubblicazione il giorno 02 APR. 2003 e vi rimarra per quindici giorni consecutivi.

Li, 02 APR. 2003

IL MESSO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto Segretario Generale, giusta referto del Messo Comunale, attesta che copia della su estesa **DELIBERAZIONE** è stata affissa all'Albo Pretorio il 02 APR. 2003 e che la pubblicazione è stata disposta per quindici giorni consecutivi dal 17 APR. 2003

Li, 02 APR. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

La presente **DELIBERAZIONE**, essendo decorso il periodo di pubblicazione dal 2 APR. 2003 al 12 APR. 2003 senza reclami e senza richieste di invio al CO.RE.CO., avanzate ai sensi dell'Art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, è divenuta esecutiva per effetto dell'Art. 134, comma 3° dello stesso T.U.E.L.


Li, 5 MAG. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

La presente **DELIBERAZIONE**, inviata per il controllo, ai sensi dell'Art. 134 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, è stata (1) approvata / non approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 5 MAG. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' DI GIOIA TAURO  
89013 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA .

REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento
- e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo
- f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali
- g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione -PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale
- h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n°449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del

Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

*1. Per tale scopo, allorché il Comune delibera norme regolamentari nuove o modificative di precedenti ovvero nuove aliquote o tariffe relative a tributi per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare i contribuenti nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.*

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### ARTICOLO 3

#### Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, o, comunque, aventi natura tributaria, con esclusione delle addizionali erariali, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura

### ARTICOLO 4

#### Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n°460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. L'esenzione è ammessa anche per le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n°381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, che attribuisce automaticamente la qualifica di ONLUS a tali organismi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto già iscritto a ruolo

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale davanti al quale è resa, non soggetta ad

**autenticazione.** Tale dichiarazione sostitutiva è ammessa anche qualora l'istanza sia presentata **unamente** a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del **scrittore.** Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

## Articolo 5

### Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, **con** esclusione della determinazione delle relative aliquote e tariffe di competenza della Giunta Comunale
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto, o comunque stabilito, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma si intendono prorogate le aliquote approvate o applicate per l'anno in corso

## TITOLO II

### ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

#### CAPO 1°

#### Gestione delle entrate

### Articolo 6

#### Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione dei tributi in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o in conformità ad altre disposizioni normative disciplinanti la materia privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune può valutare la possibilità della gestione associata.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici, e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'art. 53 del Decreto Legislativo n°446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara, fatta salva la possibilità di presentazione di dichiarazione sostitutiva in conformità alle vigenti disposizioni.

4. E' consentito affidare, mediante convenzione e nei limiti stabiliti dalla legge, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5 lettera b), del Decreto legislativo n°446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b). Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

5. In ogni caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione, dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve darsi atto che il soggetto prescelto è tenuto all'osservanza della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti" e del presente regolamento.

## Articolo 7

### Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno; in collaborazione con l'Ufficio Tributi
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
- f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
- g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- h) esprime il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti il tributo;
- i) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

## CAPO 2°

### DENUNCE E CONTROLLI

#### Articolo 8

##### Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
6. *Il funzionario responsabile assume le iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria.*

#### ARTICOLO 9

##### Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza vi provvede il funzionario responsabile
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle previsioni contenute nel bilancio, delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di

emettere provvedimento di liquidazione o di accertamento o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, ~~rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi ed obiettivi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetto obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperato.~~

## Articolo 10

### Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il ~~Dirigente Generale dell'Ente~~ il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza, disciplinari

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

## Articolo 11

### Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, ~~improntati anche al principio della buona fede.~~

2. Il Comune si impegna a:

a) ~~fornire maggior assistenza al contribuente in prossimità delle scadenze fiscali inerenti i tributi locali;~~

b) ~~dare ampia diffusione alla disciplina comunale in materia di propri tributi come previsto all'art. 2, comma 2, 2° periodo, del presente regolamento, anche con fornitura gratuita di modelli informativi relativi ai regolamenti ed agli atti deliberativi di tariffe, aliquote, detrazioni, nonché della connessa modulistica;~~

c) ~~in via sperimentale, procedere ad informare i contribuenti noti all'Ufficio Tributi, delle valutazioni preventive eseguite dall'Ente per la determinazione del valore su cui calcolare il tributo I.C.I. in materia di aree edificabili;~~

d) ~~tendere ad uniformare i principali aspetti regolamentari e normativi in materia fiscale con quelli dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale.~~

## ARTICOLO 12

### Diritto d'interpello

1. ~~Il presente articolo, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, disciplina le procedure e le modalità~~

del ~~tributo~~ aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo. Le presenti norme regolamentari valgono per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato alla Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26 aprile 2001, n. 209. Mediante il diritto di ~~interpello~~, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, il contribuente può ~~chiedere~~ all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa ~~fattispecie~~ o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione, deve tenere in ~~ordine~~ all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza ~~sull'~~interpretazione od applicazione di una certa disposizione tributaria del Comune, di sapere in ~~avviso~~ l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da ~~tenere~~.

2. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello per casi concreti concernenti la materia di cui al comma 1, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente ed in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative attinenti al concreto caso prospettato. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti obbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, sia casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso la risposta del Comune non produce gli effetti di cui al comma 6. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative. Il contribuente deve presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma od al provvedimento oggetto della istanza medesima.

Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui al comma 6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

3. L'istanza di interpello è presentata al Comune nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima.

Qualora l'istanza riguardante il tributo comunale, anziché al Comune sia presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di cui all'articolo 2 del Decreto 26 aprile 2001 n. 209, la relativa risposta produce l'efficacia di cui al punto 6 del presente articolo a condizione che tale istanza e la successiva risposta siano, a cura del contribuente, trasmesse per conoscenza anche al Comune che, qualora non condivida la risposta stessa, dovrà darne motivata e tempestiva notizia al soggetto interessato.

4. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale.);

- b) *La circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato da trattare sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;*
- c) *L'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;*
- d) *La sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.*

*L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000 n. 212. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui al punto precedente, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro trenta giorni dall'invito. Comunque l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.*

*5. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo; il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero dalla data in cui l'istanza è regolarizzata ai sensi del precedente comma 4. La risposta può essere fornita anche telematicamente, qualora il recapito sia indicato nell'istanza.*

*In caso di adempimento, al quale il contribuente debba provvedere in data anticipata rispetto al termine di risposta previsto, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto. Il funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui sopra, stabilito per la risposta.*

*Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo o oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopra indicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità. 6. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa del Comune.*

*Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui al comma 4, non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 5, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato dal richiedente limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.*

*Quando intervengano variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto di interpello tali da comportare l'emissione, da parte del Comune, di un atto impositivo entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della risposta all'interpello ed in difformità della soluzione fornita, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta del Comune. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nei termini indicati nel comma 5. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.*

*7) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di 120 giorni.*

*8) Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, con mezzi idonei e dando adeguata pubblicità alla risposta*

### CAPO 3°

#### PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

##### Articolo 13

##### Avviso di accertamento e di liquidazione

1. Mediante motivato avviso di liquidazione, di accertamento o di contestazione il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

*2. La motivazione dell'avviso comporta l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'avviso medesimo. Se nella motivazione dell'avviso si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama, fatta eccezione qualora al Comune risulti che l'atto richiamato è già stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza oppure si tratti d'informazione fornita dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, nel qual caso è sufficiente l'indicazione della provenienza di tale informazione.*

2. L'avviso di cui al comma 1 deve tassativamente indicare:

- a) che è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, rivolgendosi al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'atto medesimo;

- b) *che presso il funzionario predetto è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*
- c) *gli istituti giuridici, che consentono la definizione bonaria dell'obbligazione tributaria;*
- d) *le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere avverso l'avviso;*
- e) *la possibilità di dilazionare il pagamento della somma indicata nell'avviso, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del presente Regolamento.*

4. *Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simboli comunque previsti.*

5. *L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, salvo modifiche o proroghe di legge.*

#### Articolo 14

##### Notificazione a mezzo posta

1. *la comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.*
2. *Se il contribuente è presente di persona presso i locali e l'ufficio tributario la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.*

#### CAPO 4°

### CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

#### Articolo 15

##### Contenzioso

1. *Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.*
2. *Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del decreto Legislativo n. 546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere*

da proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

7. *E' fatta comunque salva la possibilità per l'Ente di avvalersi del proprio Ufficio Legale per provvedere alla costituzione in giudizio davanti agli organi di giustizia tributaria e per l'assistenza tecnica e processuale, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.*

## Articolo 16

### L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- c) alla sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato

2. *In caso di ingiustificata e grave inerzia, e nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal decreto ministeriale n. 37 del 11/2/1997 e dalla legge n. 28 del 18/2/1999 il potere di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti spetta al dirigente responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario ovvero al Direttore Generale dell'Ente.*

3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone

comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all' organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

i) *errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione*

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta ~~sentenza nel merito~~, **passata in giudicato, favorevole al Comune.**

8) *Qualora l'atto su cui si prospetta l'esercizio del potere di annullamento e/o revoca in autotutela supera il valore di € 516.456,90 - è necessario il previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta Comunale*

## Articolo 17

### Accertamento con adesione

1. *Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n°218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.*

2. *L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria. Attraverso l'accertamento con adesione può, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218.:*

a) *addivenirsi alla definizione concordata della base imponibile, attribuendosi al funzionario responsabile del tributo la facoltà da esercitarsi con atto motivato, che evidenzia i motivi particolari che inducono alla definizione dei valori in misura inferiore a quella stabilita, di*

praticare una riduzione fino al 10% dei valori indicati dal Consiglio:

- b) verificarsi la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo fissato dalla legge;
- c) aversi la rateizzazione del versamento dovuto in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. L'ente, prima della notifica dell'avviso di accertamento può invitare il contribuente a comparire per l'eventuale definizione del rapporto tributario, mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione. La partecipazione del contribuente non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiedere l'applicazione dell'istituto dopo la notifica dell'atto di imposizione.

4. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

5. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non precedentemente dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

6. Il termine per l'impugnazione indicata al comma precedente e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

7. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 5, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

8. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto di imposizione mediante l'applicazione dell'accertamento con adesione.

9. L'accertamento con adesione non è applicabile agli atti di liquidazione ed altresì ai rapporti tributari quantificabili non sulla base di stima ma sulla base di criteri oggettivi.

10. Nel caso in cui non possa o non intenda dare luogo all'applicazione dell'istituto, l'Ufficio

*deve dare formale comunicazione di rigetto, specificando i motivi per i quali l'Ufficio non ritenga applicabile l'Istituto. Dalla comunicazione della ordinanza di rigetto dell'istanza riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.*

11. *L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale*

12. *Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro*

13. *Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma precedente, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.*

14. *Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.*

15. *Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.*

16. *La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento dell'intera somma ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.*

17. *L'accertamento con adesione non può essere impugnato dal contribuente, e non è né integrabile né modificabile dall'Ufficio. E' comunque fatta salva l'azione accertatrice e impositiva del Comune, nel rispetto dei termini di decadenza stabiliti dalle specifiche norme che regolano i vari tributi comunali, nel caso di*

- a) *accertamenti parziali;*
- b) *denuncia incompleta, perché mancante di uno o più cespiti oggettivamente rilevanti*

#### Articolo 17 Bis

#### Ravvedimento Operoso

1. *Al sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, per come modificato dal decreto legislativo 30/3/2000 N. 99 è prevista la riduzione delle sanzioni amministrative per la*

via ~~la~~ *violazione di norme tributarie a condizione:*

- a) *che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;*
- b) *che l'adempimento venga effettuato nel termine fissato dalla legge mediante il versamento del tributo, delle sanzioni in misura ridotta, degli interessi legali da calcolarsi sul solo tributo fino alla data del versamento*
- c) *Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.*

2. *Le sanzioni, in presenza delle condizioni di legge e del presente regolamento sono ridotte come segue:*

- a) *ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;*
- b) *ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;*
- c) *ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.*

3. *Le violazioni commesse sino alla data dell'11 maggio 2000 concernenti omesso versamento dell'acconto o del saldo entro un anno ovvero omessa o infedele denuncia di variazione entro un anno sono sanzionate in misura di un sesto del minimo.*

4. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni quando la violazione concerne un errore di carattere formale e la sanatoria viene effettuata spontaneamente dal contribuente entro 90 giorni dalla violazione.

## Articolo 18

### Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie e non tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi e le singole entrate. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. La deliberazione che stabilisce la riscossione in via diretta deve dar conto dell'

adeguata delle strutture tecnologiche e di personale da parte dell'Ente;

3. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione

4. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento non sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43;

5. L'ufficio comunale tributario si riserva di curare la riscossione coattiva delle entrate comunali solo dopo l'attuazione della legge delega n. 337/98.

6. Il visto di esecutori et  sui ruoli delle entrate comunali   apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

7. Chi appone il visto di esecutoriet  provvede anche nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna apposito verbale.

8. *Nel caso di gestione diretta del tributo la riscossione mediante atto ingiuntivo verr  competente a sottoscriverlo il funzionario responsabile del tributo o del servizio trattandosi di mero atto di gestione. La notifica avverr  a cura di ufficiale giudiziario. Qualora la riscossione coattiva venga affidata ad un legale che curi gli interessi dell'Ente, verr  conferita allo stesso procura a sottoscrivere il decreto ingiuntivo da parte del Sindaco*

## Articolo 19

### Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamit  naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Sindaco, previa acquisizione del parere da parte del funzionario responsabile del tributo pu  eccezionalmente consentire, con possibilit  di richiesta di opportune garanzie, su richiesta dell'interessato in comprovate difficolt  di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata.

La predetta rateizzazione non pu  essere accordata in presenza di:

- a) accertamento divenuto definitivo con sentenza definitiva;
- b) ruolo gi  formato nei casi in cui la normale riscossione del tributo   cos  prevista;

- c) ruolo coattivo già formato;
- d) definizione agevolata delle sanzioni;
- d) accertamento con adesione;

3. *L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla scadenza del termine per impugnare. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello delle prime rate il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alle prestazioni della garanzia.*

4. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n°507.

#### Articolo 20

##### Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di ~~tre~~ tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o contenda il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 16 decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale ad assenso tacito alla restituzione.

#### Articolo 21

##### Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,33.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,33

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## Articolo 22

### Graduazione delle sanzioni

1. *Conformemente a quanto previsto dai D.Lgs. 471, 472, 473 del 1997, in materia di riforma delle sanzioni per violazioni di natura tributaria, nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.*
2. *Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni.*

## Articolo 23

### Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
3. *Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.*

## Articolo 24

### Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19.

## Titolo V

### NORME FINALI E TRANSTORIE

## Articolo 25

### Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti
2. **E'** abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento

## Articolo 26

### DISPOSIZIONI

*1. Il presente regolamento per come modificato entra in vigore dal 1 gennaio 2003. fatta salva l'applicazione di norme di rango superiore la cui data di entrata in vigore è determinata dalle norme medesime*

*2. Le norme di cui all'articolo 13 del presente regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo effettuati a decorrere dal 1/1/1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo*

C\_ 5 Art. 19

ALLEGATO N°1  
DELIB. CC. N°08/2003

C\_ 5 – Per i ruoli coattivi inviati al concessionario della riscossione si applica l'Art. 19 della legge 602/73 così come risulta modificato dal D.Lgs. 112/99.

La Giunta comunale provvederà a stabilire criteri per l'applicazione della norma. --

*Am*

## VERBALE N.9

2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
" PROGRAMMAZIONE - SVILUPPO - BILANCIO - FINANZE "

L'anno duemiladue, addì dieci del mese di dicembre, alle ore 18 - 20 in 1^ convocazione, nella Sede Comunale di via Trento, si è riunita la Commissione suddetta, aggiornata dal Presidente con verbale n. 8 del 06.12.02 nelle persone dei sigg.ri:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
1 > MEROLA	Salvatore	//	SI
2 > LA ROSA	Salvatore	//	SI
3 > GIOVINAZZO	Francesco	SI	//
4 > STRANGI	Rosa	//	SI
5 > CENTO	Antonio Michele	SI	//
6 > ALTOMONTE	Cosimo	SI	//
7 > FILANDRO	Michele	SI	//
8 > ALESSIO	Aldo	SI	//
9 > LONGOBUCCO	Antonio	//	SI

Presiede la seduta il Presidente della Commissione sig. Giovinazzo Francesco mentre le funzioni di segretario sono svolte dal sig. Antonio PISANO, Istruttore Direttivo Staff del Segretario.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente argomento all'ordine del giorno della seduta:

- 1) **Modifica Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;**
- 2) **Modifica Regolamento Pubbliche Affissioni.**

Partecipa alla seduta l'avvocato Callipo Gaetano in qualità di consulente dell'Amministrazione Comunale su delega orale dell'Assessore Arlacchi.

Il Presidente comunica ai presenti che l'Assessore Arlacchi che doveva essere presente alla seduta è assente per malattia.

Il Presidente dà la parola **all'avvocato Callipo** che relaziona sul primo punto posto all'O.d.g..

L' **Avvocato** chiarisce che il regolamento viene modificato a seguito delle novelle legislative intervenute successivamente alla data di adozione del precedente regolamento e a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 212/2000 ( c.d. Statuto del

Segue ALLEGATO n° 2  
Delib. C.C. n° 08/2003

Contribuente).

Passa ora a leggere i vari articoli del regolamento.

**Art. 17**

Alessio propone di apportare le seguenti modifiche:

comma 2 lettera a: riduzione sino ad un massimo del 10%;  
comma 2 lettera c: trasformare £. 100.000.000 in € 51.645/68.

Dopo ampia ed approfondita discussione il regolamento viene approvato all'unanimità dai presenti.

Si passa al punto 2 dell' O.d.G..

La Commissione decide di rinviare l'argomento a Giovedì 12 - 12.02 ore 18.00.

Letto, approvato e sottoscritto

---

Il Presidente F.to Giovinazzo

Il Segretario F.to Pisano